

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA CONVERSIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte",

CIASCUNO NEL RISPETTO degli obblighi derivanti da eventuali accordi bilaterali o multilaterali di cui fanno parte;

CONSIDERANDO la Convenzione internazionale di Vienna sulla circolazione stradale, fatta a Vienna l'8 novembre 1968;

CONSIDERANDO l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla conversione delle patenti di guida, fatto a Roma il 7 maggio 2004;

AL FINE DI migliorare la sicurezza dei trasporti stradali, nonché facilitare la circolazione stradale sui loro rispettivi territori;

Hanno accettato le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Ciascuna Parte riconosce reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie e in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la rispettiva normativa nazionale, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti cessa di avere validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative nazionali.

Articolo 4

1. I titolari delle patenti di guida emesse dalle Autorità di una delle Parti, che stabiliscono la residenza nel territorio dell'altra Parte, possono convertire le proprie patenti senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica della capacità di condurre il veicolo. Si considerano situazioni particolari, quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo rispetto alla configurazione standard o all'utilizzo di protesi.

2. I titolari delle patenti di guida emesse dalle Autorità di una delle Parti possono convertire le proprie patenti ai termini del paragrafo precedente, esclusivamente se sono residenti, nel territorio dell'altra Parte, da meno di sei anni al momento della presentazione della domanda di conversione. In caso contrario, il presente Accordo non trova applicazione.
3. Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psico-fisici necessari per le categorie richieste, conformemente alla propria normativa nazionale.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, i titolari delle patenti di guida devono aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative nazionali per il rilascio della categoria di cui chiedono la conversione.
5. Eventuali limitazioni di guida e sanzioni, previste dalle normative nazionali delle Parti, in funzione della data di rilascio della patente di guida, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

1. Il presente Accordo, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte dei titolari nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
2. Il presente Accordo non si applica altresì a quelle patenti di guida ottenute in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

1. Nel corso della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate dalle Autorità delle Parti viene definita dalle Autorità competenti delle Parti sulla base delle *Tabelle di equipollenza* allegate al presente Accordo, di cui sono parte integrante.
2. Le patenti di guida rilasciate dalle Autorità delle due Parti vengono convertite conformemente ai modelli riportati nell'elenco *Modelli di patenti di guida* allegato al presente Accordo, di cui è parte integrante.
3. Le *Tabelle di equipollenza* e l'elenco *Modelli di patenti di guida*, completo delle immagini dei modelli in esso individuati, costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati possono essere modificati dalle Parti tramite un accordo a mezzo di scambi di Note Verbali. Le modifiche entreranno in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della Nota Verbale di risposta. Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore delle modifiche agli Allegati Tecnici, la Parte che avrà ricevuto la Nota Verbale di risposta provvederà a notificare all'altra Parte la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.
4. Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

b) nella Repubblica Tunisina il Ministero dei Trasporti – Agenzia Tecnica dei Trasporti Terrestri (ATTT)

5. Le Autorità periferiche competenti che svolgono le procedure per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana, le strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione- denominate Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) distribuiti su tutto il territorio italiano.

b) Nella Repubblica Tunisina le Direzioni Regionali dell'Agenzia Tecnica dei Trasporti Terrestri (ATTT)

6. Ciascuna Parte comunicherà per via diplomatica e tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale cambiamento riguardante l'Autorità centrale competente.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti di guida da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, per il tramite delle Ambasciate e dei Consolati. Il ritiro della patente di guida da convertire avviene solo al momento della consegna della nuova patente di guida emessa a seguito dell'avvenuta conversione.

Articolo 8

1. L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione può chiedere la traduzione ufficiale della patente di guida.
2. Nel caso sorgano dubbi sull'autenticità, la validità della patente di guida oppure circa i dati in essa riportati, l'Autorità competente che procede alla conversione può chiedere specifiche informazioni all'Autorità dell'altra Parte. Tali informazioni possono essere scambiate attraverso le Ambasciate e i Consolati. Lo scambio d'informazioni potrà avvenire direttamente tra Autorità competenti delle Parti, solo dopo che le Parti stesse avranno definito le precise modalità con un accordo successivo tramite scambio di Note Verbali.

Articolo 9

L' Autorità centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito della conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa attraverso le Ambasciate e i Consolati.

Articolo 10

1. Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali dei titolari delle patenti di guida, acquisiti in applicazione del presente Accordo, alle clausole presenti nell'allegato *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*, il quale, al pari del presente Accordo, è giuridicamente vincolante e ne è parte integrante
2. L'Autorità competente che procede alla conversione acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, comprensiva della dichiarazione di presa visione dell'informativa su tale trattamento, fornita dalla stessa autorità competente.

Articolo 11

1. Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Ambasciate e i Consolati inviano le patenti ritirate ai sensi dell'Articolo 7 ed a cui fare riferimento per l'applicazione degli Articoli 8 e 9.
2. Ciascuna Parte, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Ambasciate e Consolati presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti Articoli 7, 8 e 9.

Articolo 12

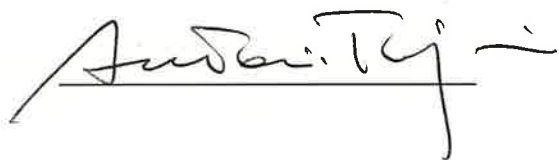
1. Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si sono comunicate ufficialmente l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo e l'Allegato contenente la *Disciplina del trasferimento di dati personali tra Autorità competenti* possono essere modificati per iscritto di comune accordo. Le modifiche entreranno in vigore secondo le medesime procedure previste dal primo comma del presente Articolo. Le modifiche agli Allegati Tecnici entreranno in vigore secondo le modalità previste dal terzo comma dell'Articolo 6 del presente Accordo.
3. Il presente Accordo può essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti notificando la propria intenzione all'altra Parte sei (6) mesi prima della data di scadenza prevista.
4. Il presente Accordo rimane valido per un periodo di cinque (5) anni.
5. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo. L'accordo mirante a prorogare la validità del presente Accordo entrerà in vigore conformemente alle procedure previste dal primo comma del presente Articolo.
6. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo dovrà essere risolta amichevolmente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

7. Il presente Accordo si applica nel rispetto della legislazione italiana e tunisina nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte Italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
8. Le spese derivanti dal presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica Tunisina.
9. Il presente Accordo, dalla data della sua entrata in vigore, abroga e sostituisce l'*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina in materia di conversione delle patenti di guida*, fatto a Roma il 07 maggio 2004.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA....., il 16/01/25, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevale il testo francese.

**per il Governo
della Repubblica Italiana**



**per il Governo
della Repubblica Tunisina**

